



COMUNE DI CRUCOLI

(Provincia di Crotone)

Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it

COPIA

Ordinanza n. 24 del 05.07.2019

DISCIPLINA UTILIZZO CALCIOBALILLA E GIOCHI VARI (CALCIO – PALLAVOLO- ECC.) SU SUOLO PUBBLICO NON AUTORIZZATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

ACCERTATO che durante la stagione estiva, l'utilizzo incontrollato delle aree pubbliche per attività ludiche non autorizzate, producono immissioni sonore oltre i limiti di normale tollerabilità;

VERIFICATO che in particolare dall'utilizzo dei calciobalilla posizionati in prossimità di alcune attività commerciali, soprattutto nelle ore notturne, derivano schiamazzi prodotti dagli avventori che ne fanno uso incontrollato;

VISTO il Regio Decreto 18.06.1931 n° 773, testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, e il Regio Decreto 27.07.1934 n°1265, testo unico delle leggi sanitarie, che prevedono la sospensione dell'esercizio di professioni e mestieri rumorosi, nonché l'attribuzione dei poteri di vigilanza, controllo e sospensione alle Autorità Comunali;

VISTO l'art. 659 del codice penale, che fissa le sanzioni penali ed amministrative a carico di coloro che disturbano la quiete pubblica e di coloro che esercitano mestieri rumorosi contro le disposizioni e prescrizioni dell'autorità;

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995 n° 447;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana;

RENDENDOSI necessaria tutelare il diritto alla quiete pubblica ed alla salute dei cittadini e dei villeggianti;

CONSIDERATO che per la stagione estiva 2019, il lungomare Kennedy sarà aperto al traffico veicolare dalle ore 02.00 alle ore 21,00

ORDINA

- 1) il divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività ludica non autorizzata su suolo pubblico ed in particolare il gioco del calcio e della pallavolo;
- 2) negli esercizi pubblici l'utilizzo del calciobalilla, è subordinato alle seguenti prescrizioni:
 - a) Divieto assoluto dalle ore 13,30 alle ore 16,30 e dalle ore 01,30 alle 10,00 e comunque anche negli orari precedenti il suo impiego non dovrà essere fonte di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) Divieto assoluto di posizionare il calciobalilla sui marciapiedi e sulle vie pubbliche;

DISPONE

1. È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza;
2. I contravventori delle disposizioni di cui alla suddetta ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressioni commessi e sono ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente, di danni che possano derivare a persone e o cose in conseguenza di commesse violazioni;
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 10 della legge 26.10.1995 n° 447, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;
4. La Polizia Municipale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
5. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e trasmessa:
 - a) alla Stazione dei Carabinieri di Crucoli Torretta
 - b) alla Polizia Municipale di Crucoli,
6. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Dalla sede Municipale 05.07.2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Vittorio Punelli